



**Dilazione “straordinaria” delle somme
iscritte a ruolo - Provvedimento attuativo -
Riepilogo generale della disciplina**

INDICE

1	Premessa	2
2	Dilazione “ordinaria”	2
2.1	<i>Importi fino a 50.000,00 euro</i>	2
2.2	<i>Importi superiori a 50.000,00 euro</i>	3
2.2.1	<i>Persone fisiche non imprenditori e imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati</i>	3
2.2.2	<i>Società, enti e imprenditori individuali in contabilità ordinaria</i>	3
2.3	<i>Proroga della dilazione</i>	5
3	Dilazione “straordinaria” fino a 120 rate mensili	5
3.1	<i>Persone fisiche non imprenditori e imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati</i>	6
3.2	<i>Società, enti e imprenditori individuali in contabilità ordinaria</i>	6
3.3	<i>Numero di rate concedibili</i>	6
4	Decadenza dalla dilazione	12
5	Modello di domanda	12

1 PREMESSA

La vigente normativa (art. 19 del DPR 602/73) prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dilazione “**ordinaria**”) o di 120 rate mensili (dilazione “**straordinaria**”).

Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a **100,00 euro** e, per l’accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare.

Tale istituto opera per qualsiasi tipo di **imposta** e per i **contributi previdenziali**, quindi può riguardare, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU e i contributi INPS.

La disciplina della rateazione delle somme in oggetto richiede che il debitore dimostri lo stato di temporanea **difficoltà finanziaria**.

Occorre evidenziare che se viene concessa la rateazione il debitore non è più considerato moroso, quindi non è possibile l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, in ogni caso inibita per i debiti di importo complessivo fino a 20.000,00 euro.

Il debitore può presentare la domanda di dilazione presso gli sportelli di Equitalia nonostante sia spirato il termine di 60 giorni per il pagamento delle somme richieste con la cartella di pagamento o l’accertamento “esecutivo”.

Sussistendo i requisiti che saranno evidenziati, il debitore raggiunto da una cartella di pagamento o da un accertamento “esecutivo” può:

- chiedere una **dilazione “ordinaria”**, semplicemente presentando la domanda, fino a **72 rate** mensili, per gli importi fino a 50.000,00 euro;
- chiedere una dilazione “ordinaria”, fino a 72 rate mensili, dimostrando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, per gli importi superiori a 50.000,00 euro;
- chiedere una **dilazione “straordinaria”**, fino a **120 rate** mensili, dimostrando il grave stato di difficoltà finanziaria.

2 DILAZIONE “ORDINARIA”

La dilazione “ordinaria” può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Di norma, la dilazione prevede rate di importo costante, ma il debitore può chiedere l’applicazione di rate di importo variabile crescente per ogni anno, nella prospettiva di un miglioramento futuro della situazione economica.

2.1 IMPORTI FINO A 50.000,00 EURO

Con il comunicato stampa dell’8.5.2013, Equitalia ha individuato in **50.000,00 euro** la “soglia” che consente l’accesso alla dilazione senza la produzione di alcun documento sulla situazione economica del debitore.

La “soglia” di 50.000,00 euro deve essere calcolata:

- al **netto** di eventuali pagamenti parziali e/o sgravi disposti dagli enti creditori (ad esempio dall’Agenzia delle Entrate o dall’INPS);
- **senza** considerare l’importo degli interessi di mora (richiesti se la cartella di pagamento o l’accertamento “esecutivo” non vengono pagati entro il termine di 60 giorni), degli aggi di riscossione, delle spese di notifica e delle attività esecutive.

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

Queste considerazioni valgono per tutti i tributi, i contributi INPS e per tutte le tipologie di debitori, siano essi persone fisiche o società commerciali.

2.2 IMPORTI SUPERIORI A 50.000,00 EURO

Per le dilazioni concernenti somme superiori a 50.000,00 euro occorre differenziare la situazione:

- delle persone fisiche non imprenditori e degli imprenditori individuali che hanno adottato regimi fiscali semplificati;
- rispetto agli altri soggetti.

2.2.1 Persone fisiche non imprenditori e imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati

Le persone fisiche **non imprenditori** e gli **imprenditori individuali** che adottano **regimi fiscali semplificati** (regime di contabilità semplificata, per le nuove iniziative produttive o per i “contribuenti minimi”), devono presentare la **dichiarazione ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del debitore, introdotto dal DLgs. 109/98, utilizzato per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate).

Tale documento viene rilasciato, a seguito di specifica domanda:

- dai Comuni;
- dai Centri di assistenza fiscale (CAF);
- dalla sede INPS competente per territorio.

2.2.2 Società, enti e imprenditori individuali in contabilità ordinaria

I soggetti interessati dai parametri che si stanno per evidenziare sono quindi:

- le società di persone (SNC e SAS);
- le società di capitali (SPA, SAPA e SRL);
- le società cooperative e le mutue assicuratrici;
- gli enti commerciali e non commerciali;
- gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria.

Indice di liquidità

La situazione di difficoltà economica viene esaminata, alla luce delle direttive di Equitalia, tramite un'analisi finanziaria basata sul c.d. “indice di liquidità”.

L'**indice di liquidità** è l'indice impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

Esso si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti.

Equitalia precisa che:

- se tale indice è uguale o superiore a 1, non c'è il requisito della temporanea difficoltà;
- al contrario, in presenza di un indice inferiore a 1 è possibile concedere la dilazione.

Indice Alfa

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

Relativamente al numero delle rate, occorre procedere al calcolo del c.d. "**indice Alfa**", dato dal rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100, e la dilazione prevista è la seguente:

- per Alfa compreso tra 0 e 2, massimo 18 rate;
- per Alfa compreso tra 2,1 e 4, massimo 36 rate;
- per Alfa compreso tra 4,1 e 6, massimo 48 rate;
- per Alfa compreso tra 6,1 e 8, massimo 60 rate;
- per Alfa superiore a 8,1, massimo 72 rate.

Documentazione da presentare

In merito alla documentazione da presentare, essa è indicata nei vari **modelli di domanda** presenti sul sito Internet di Equitalia, e varia a seconda del soggetto richiedente.

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: **consulenzafiscale@onb.it**

Tra l'altro, è necessario produrre:

- il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- l'ultimo bilancio approvato (per i soggetti tenuti a tale obbligo).

2.3 PROROGA DELLA DILAZIONE

Equitalia può concedere una **proroga** della **dilazione già concessa** se ricorrono, congiuntamente, due requisiti:

- il **peggioramento** della situazione di temporanea difficoltà finanziaria, debitamente dimostrato;
- l'assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione.

La proroga può essere accordata una sola volta, per un **ulteriore periodo** e fino a 72 mesi.

3 DILAZIONE "STRAORDINARIA" FINO A 120 RATE MENSILI

Per effetto dell'art. 52 del DL 21.6.2013 n. 69, conv. L. 9.8.2013 n. 98, Equitalia può concedere al contribuente una rateazione "straordinaria", fino ad un massimo di **120 rate mensili**.

Tale forma di dilazione richiede che il contribuente si trovi in uno stato di **grave difficoltà finanziaria**, non dallo stesso causato e legato all'attuale fase di congiuntura economica.

Oltre a ciò, devono ricorrere, congiuntamente, due condizioni:

- deve essere accertata l'impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione "ordinario" (quindi fino ad un massimo di 72 rate mensili);
- occorre una valutazione circa la **solvibilità** in relazione al piano concedibile.

Le disposizioni di attuazione della nuova dilazione sono contenute nel DM 6.11.2013.

È necessario evidenziare che la dilazione "straordinaria":

- può essere chiesta all'atto della **prima domanda** di dilazione;
- può essere strumentale alla proroga di dilazioni **già ottenute**, sia nel caso di dilazioni "ordinarie" che di dilazioni "ordinarie" già prorogate.

Il DM 6.11.2013 stabilisce inoltre che il debitore, una volta ottenuto un piano di dilazione "straordinario", può chiedere:

- sia la **proroga "ordinaria"** (ovvero la proroga della dilazione fino ad un massimo di 72 rate);
- sia la **proroga "straordinaria"** (ovvero la proroga della dilazione fino ad un massimo di 120 rate).

Oltre a ciò, se non viene accolta la domanda di dilazione "straordinaria", il debitore può sempre presentare domanda per la dilazione "ordinaria", oppure per la proroga della dilazione "ordinaria".

I **moduli** per la richiesta di dilazione "straordinaria":

- sono **scaricabili gratuitamente** dal sito internet di Equitalia;
- sono gli stessi che i debitori devono utilizzare per le richieste di dilazione "ordinaria" per importi superiori a 50.000,00 euro.

Sebbene, al momento, non siano ancora state emanate direttive di Equitalia sul tema, sembra possibile affermare che la necessità di dimostrare **documentalmente** lo stato di grave difficoltà finanziaria sussista sempre, perciò anche per i debiti di importo fino a 50.000,00 euro.

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 - 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

Inoltre, dai modelli di richiesta di dilazione messi a disposizione di Equitalia si evince che per la dilazione “straordinaria” non è possibile chiedere l’applicazione di rate di importo variabile crescente per ogni anno.

Regime transitorio

I piani di rateazione **in essere** alla data di entrata in vigore del DM 6.11.2013 (23.11.2013) possono essere aumentati fino a 120 rate mensili:

- su richiesta del debitore;
- in presenza delle previste condizioni.

Tale possibilità si applica sia alle dilazioni “ordinarie” che alle dilazioni “ordinarie” già prorogate.

3.1 PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI

Per le persone fisiche **non imprenditori** e gli **imprenditori individuali** che adottano **regimi fiscali semplificati** (regime di contabilità semplificata, per le nuove iniziative produttive o per i “contribuenti minimi”), occorre produrre la certificazione ISEE, dalla quale si deve ricavare che l’importo della rata che si dovrebbe pagare secondo la dilazione “ordinaria” è superiore al **20%** del **reddito mensile** del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’indicatore della situazione reddituale (ISR), evincibile dall’ISEE.

3.2 SOCIETÀ, ENTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Relativamente alle società di persone (SNC e SAS), alle società di capitali (SPA, SAPA e SRL), alle società cooperative e mutue assicuratrici, agli enti commerciali, agli enti non commerciali e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria (in sostanza, per i debitori diversi dalle persone fisiche non imprenditori e dagli imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati), l’importo della rata che si dovrebbe pagare secondo la dilazione “ordinaria” deve essere superiore al **10%** del **valore della produzione** rapportato su base **mensile**.

Inoltre, l’indice di liquidità deve essere compreso tra 0,50 e 1.

3.3 NUMERO DI RATE CONCEDIBILI

Il numero delle rate concedibili è determinato in base alla tabella “A” (per le società e soggetti equiparati) ovvero alla tabella “B” (per le persone fisiche), allegate al DM 6.11.2013, di seguito riportate.

TABELLA "A"		
Rata / Valore produzione		Rate concedibili
DA	A	
10,01%	10,20%	73
10,21%	10,40%	74

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

10,41%	10,60%	75
10,61%	10,80%	76
10,81%	11,00%	77
11,01%	11,20%	78
11,21%	11,40%	79
11,41%	11,60%	80
11,61%	11,80%	81
11,81%	12,00%	82
12,01%	12,20%	83
12,21%	12,40%	84
12,41%	12,60%	85
12,61%	12,80%	86
12,81%	13,00%	87
13,01%	13,20%	88
13,21%	13,40%	89
13,41%	13,60%	90
13,61%	13,80%	91
13,81%	14,00%	92
14,01%	14,20%	93
14,21%	14,40%	94

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

14,41%	14,60%	95
14,61%	14,80%	96
14,81%	15,00%	97
15,01%	15,20%	98
15,21%	15,40%	99
15,41%	15,60%	100
15,61%	15,80%	101
15,81%	16,00%	102
16,01%	16,20%	103
16,21%	16,40%	104
16,41%	16,60%	105
16,61%	16,80%	106
16,81%	17,00%	107
17,01%	17,20%	108
17,21%	17,40%	109
17,41%	17,60%	110
17,61%	17,80%	111
17,81%	18,00%	112
18,01%	18,20%	113
18,21%	18,40%	114

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

18,41%	18,60%	115
18,61%	18,80%	116
18,81%	19,00%	117
19,01%	19,20%	118
19,21%	19,40%	119
OLTRE 19,40%		120

TABELLA "B"		
Rata / Reddito		Rate concedibili
da	a	
20,01%	20,40%	73
20,41%	20,80%	74
20,81%	21,20%	75
21,21%	21,60%	76
21,61%	22,00%	77
22,01%	22,40%	78
77,41%	22,80%	79

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

22,81%	23,20%	80
23,21%	23,60%	81
23,61%	24,00%	82
24,01%	24,40%	83
24,41%	24,80%	84
24,81%	25,20%	85
25,21%	25,60%	86
25,61%	26,00%	87
26,01%	26,40%	88
26,41%	26,80%	89
26,81%	27,20%	90
27,21%	27,60%	91
27,61%	28,00%	92
28,01%	28,40%	93
28,41%	28,80%	94
28,81%	29,20%	95
29,21%	29,60%	96
29,61%	30,00%	97
30,01%	30,40%	98
30,41%	30,80%	99

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 - 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

30,81%	31,20%	100
31,21%	31,60%	101
31,61%	32,00%	102
32,01%	32,40%	103
32,41%	32,80%	104
32,81%	33,20%	105
33,21%	33,60%	106
33,61%	34,00%	107
34,01%	34,40%	108
34,41%	34,80%	109
34,81%	35,20%	110
35,21%	35,60%	111
35,61%	36,00%	112
36,01%	36,40%	113
36,41%	36,80%	114
36,81%	37,20%	115
37,21%	37,60%	116
37,61%	38,00%	117
38,01%	38,40%	118
38,41%	38,80%	119

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 - 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

OLTRE 38,80%		120
--------------	--	-----

4 DECADENZA DALLA DILAZIONE

Se il contribuente decade dal piano di dilazione accordato, l'intero debito viene richiesto anche coattivamente (ovvero mediante eventuale espropriazione) e non potrà più essere oggetto di rateazione.

La decadenza si verifica quando non vengono pagate **otto rate** del piano di dilazione, anche **non consecutive**.

5 MODELLO DI DOMANDA

Di seguito si riporta il modello di domanda di dilazione per le persone fisiche, utilizzabile:

- sia per la dilazione "ordinaria", per debiti di importo superiore a 50.000,00 euro;
- sia per la dilazione "straordinaria".

Ad Equitalia
Sportello di

ISTANZA DI RATEAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DPR N. 602/1973

PERSONE FISICHE E DITTE INDIVIDUALI CON REGIMI FISCALI
SEMPLIFICATI ¹

**PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO PER DEBITI DI IMPORTO SUPERIORE A
50.000,00 EURO**

**PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO PER DEBITI DI QUALSIASI
IMPORTO**

Il/La sottoscritto/a
nato/a
(Prov) il
codice fiscale
residente in (Prov)
indirizzo C.A.P
telefono fax e-mail.....

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

in proprio

in qualità di titolare della ditta

con sede legale in (Prov.)

indirizzo C.A.P.

telefono fax e-mail.....

DICHIARA

di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà dovuta ai seguenti motivi:

(barrare una delle caselle sottostanti solo in caso di istanza presentata da una ditta individuale in regime fiscale semplificato)

che la propria ditta si trova in:

regime di contabilità semplificata per le imprese minori di cui all'art. 18 del DPR n. 29.12.1973. n. 600

regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali di cui all'art. 13 della legge 23.12.2000, n. 388

regime fiscale dei cd. "contribuenti minimi" di cui all'art. 1, commi da 96 a 117 della legge 24.12.2007 n.244.

(barrare la casella sottostante solo in caso di richiesta di un piano di rateazione straordinario)

di trovarsi, indipendentemente dalla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per i seguenti motivi

.....
.....
.....
.....

¹ *Ditte con regime di contabilità semplificata per le imprese minori di cui all'art. 18 del D.P.R. 29.12.1973, n. 600 - Ditte con regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali di cui all'art. 13 della legge 23.12.2000, n. 388 - Ditte con regime fiscale dei cd. "contribuenti minimi" di cui all'art. 1, commi da 96 a 117 della legge 24.12.2007, n. 244.*

ALLEGA²

La certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare rilasciata in data

CHIEDE

la dilazione in n. rate³, delle somme dovute sulla base del/i seguente/i atto/i⁴:

n..... n.

n..... n.

n..... n.

n..... n.

per un importo totale di euro secondo un:

(barrare una sola casella sottostante)

Piano di rateazione ordinario con rate di importo costante;

Piano di rateazione ordinario con rate variabili di importo crescente in ragione di anno⁵;

Piano di rateazione straordinario con rate di importo costante.

Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio presso.....

indirizzo

Città(Prov.) C.A.P.

telefono..... fax e-mail.....

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che Equitalianon assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario a tale domicilio.

Il/la sottoscritto/a autorizza Equitalia ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza e nei relativi allegati, per le finalità connesse e strumentali alla trattazione della stessa, ivi compresa la verifica della veridicità dell'I.S.E.E. sopra dichiarato.

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 - 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

Ciò, in quanto, in mancanza di tale autorizzazione, non sarà possibile procedere all'esame della richiesta di dilazione.

Luogo e data _____ Firma _____

² *In caso di richiesta di piano di rateazione straordinario, la certificazione ISEE dovrà essere comprensiva del quadro N - INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) debitamente valorizzato.*

³ *Nel caso di piano ordinario, massimo 72 rate mensili, mentre, nel caso di piano straordinario, massimo 120 rate mensili. L'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.*

⁴ *Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle entrate, avvisi di addebito dell'Inps. Si rammenta che per il recupero dei debiti scaduti, non inclusi nella richiesta di rateazione, ovvero non più rateizzabili ai sensi di legge, l'agente della riscossione potrà, in qualsiasi momento dar corso alle azioni cautelari ed esecutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

⁵ *Il piano di ammortamento a rata variabile prevede, una rata d'importo crescente in ragione d'anno per tutta la durata del piano.*

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it